

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**  
**MILANO**

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE NOTIFICA PER**  
**PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI MILANO**

**RICORSO RG.N. 3000/2022 – SEZIONE IV –**

**udienza Camerale 17 maggio 2023**

**UDIENZA PUBBLICA 9 NOVEMBRE 2023**

\* \* \*

Adempimento dell'Ordinanza Collegiale n. 1470/2023 nel ricorso RG. n.3000/2022, emessa dal TAR Lombardia – Milano – Sez. IV in data 17.5.2023, pubblicata il 13.6.2023 che ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti inseriti nella graduatoria per per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano di cui all'AVVISO N. 3620-PIANO 2021, autorizzando parte ricorrente, ai sensi degli artt. 52, comma 2, e 49, comma 3, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano; ed ha disposto altresì che il Comune proceda alla pubblicazione e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, l'avviso del ricorso di cui si tratta.

\* \* \*

**Premesso che**

-il sig. **OLIVIERO EMANUELE**, C.F. LVRMNL88L01I557W – rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi, C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 ha eletto domicilio per delega in calce al ricorso, (tel. 0229409554 - fax al n.0278625987- e-mail [gino.pandolfi@gmail.com](mailto:gino.pandolfi@gmail.com)- pec [gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it](mailto:gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it)), ha impugnato, con ricorso al TAR Lombardia Milano, il provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del

comune di Milano (**Avviso 3620-Piano 2021**), ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017; **deliberazione effettuata con provvedimento del 8.7.2022 e notificato al ricorrente a mani in data 22.7.2022**, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

-Come disposto con l'**Ordinanza Collegiale n. 1470/2023, emessa in data 17.5.2023, pubblicata in data 13.6.2023**, con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami il ricorso viene, quivi di seguito, riportato integralmente ai fini della pubblicazione sul sito Web Istituzionale del Comune di Milano e viene altresì notificata l'ordinanza in copia estratta dal fascicolo digitale.

**Ricorso integrale:** "AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia - Milano

RICORSO

In favore del sig. OLIVIERO EMANUELE, C.F. LVRMNL88L01I557W, residente in Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 146 del 14.9.2022 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la procura speciale in calce al presente atto. *(Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo fax al n.0278625987 ovvero a mezzo mail ai seguenti indirizzi [gino.pandolfi@gmail.com](mailto:gino.pandolfi@gmail.com) [gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it](mailto:gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it)).*

Contro

Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, in persona del Sindaco pro-tempore,

e nei confronti di

Aler Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del Presidente pro tempore,

OMISSIS, residente in \*\*\*\*\*, 20148, Via \*\*\*\*\*, n. 26, punteggio Isbar 20,628;

OMISSIS, residente in \*\*\*\*\*, 20139, Via \*\*\*\*\*, n. 42, punteggio Isbar 20,614.

Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione

Del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di

proprietà del comune di Milano, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017; deliberazione effettuata con provvedimento del 8.7.2022 e notificato al ricorrente a mani in data 22.7.2022, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

Premesso in fatto

-che il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017;

-che la domanda veniva presentata il 25.5.2021, e registrata al seguente Id Pratica 3052536;

-che con provvedimento emesso in data 1.6.2022 (doc.all.) il Comune di Milano informava il sig. Oliviero che in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda aveva conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 20,632;

-che nel medesimo provvedimento però il comune precisava che: “a conclusione dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'art. 15 del R.R. N. 4/2017 e s.m.i.è stato accertato, dalla documentazione prodotta, nonché da quella già agli atti di questa amministrazione, che Lei risulta essere occupante senza titolo di un alloggio sito in a Milano in Via Pezzotti , n. 46, originariamente concesso in comodato d'uso gratuito a sua madre, sig.ra Sessa Maria Adele, e per il quale è stato condannato all'immediato rilascio a seguito della risoluzione del contratto con la stessa. Pertanto, ai sensi dell'Accordo operativo con Aler Milano, approvato con Determinazione dirigenziale n. 240 del 20/1/2021 e sottoscritto in data 21/10/2021, la sua domanda è cancellata dalle vigenti graduatorie definitive del Comune di Milano e di ALER Milano per mancanza del requisito di accesso ai SAP di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017 e s.m.i.”;

-che in data 20.6.2022 il ricorrente proponeva ricorso (doc.all.) avverso il provvedimento di cancellazione, contro la decisione del comune di Milano del 1° giugno 2022 adducendo la seguente motivazione: *“Io vivo nell'alloggio di Via Pezzotti 46 da quando sono nato, cioè nel 1988. È possibile verificare con facilità quanto da me dichiarato controllando il mio storico di residenza, che allego. Per me era la nostra casa, la casa di famiglia in cui sono cresciuto. La casa era di proprietà del cognato di mio nonno, che l'aveva lasciata gratuitamente a mio nonno e alle sue figlie. A seguito del decesso di mio nonno e dalla fuoriuscita dal nucleo familiare di mia zia, nella casa erano rimasti a vivere mia mamma e mio padre. Nel 1988 sono poi quindi nato io. L'accordo dell'utilizzo della casa è durato a voce fino al 2016, quando l'erede dell'immobile, Ettore Maria Kluzer, ha deciso di sottoscrivere un contratto di comodato. Mia mamma aveva un'amministratrice di sostegno, in quanto era già gravemente malata, che non ha pensato a tutelare gli interessi del resto della famiglia. Quando mia mamma è deceduta, dove potevo andare? Io lavoravo con contratti stagionali, a*

*scadenza, come avrei potuto trovare subito una nuova casa da affittare? La sentenza stabilisce che io in base alla normativa vigente non ho diritto a subentrare in maniera automatica, come avverrebbe in un contratto di locazione, e per questo il giudice ha dato ragione al proprietario dell'immobile e ha disposto l'esecuzione di rilascio forzata. Anche in uno sfratto per morosità il giudice scioglie il contratto e concede il rilascio forzoso, riconoscendo che l'inquilino non ha più diritto a occupare l'alloggio. Io non ha mai occupato l'alloggio in cui vivo in maniera abusiva ed illegittima. Era la casa che era stata legittimamente messa a disposizione a mia madre dalla famiglia sua d'origine. La normativa art. 7 comma 1, lett. G del R.R. 4/2017 non si riferisce a casistiche come la mia, bensì a persone che occupano abusivamente l'unità abitativa, senza entrare in possesso dell'immobile in maniera legittima. Io invece sono entrato in questa casa nel 1988. Ho vissuto legittimamente fino alla risoluzione del contratto di comodato a seguito del decesso di mia mamma. Questa procedura è pertanto del tutto assimilabile allo sfratto per morosità. La norma parla infatti di "nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ecc.". Io rientro a pieno titolo in questa casistica in quanto ho vissuto legittimamente e con titolo nell'alloggio di Via Pezzotti 46 fino a quando mia mamma è deceduta, il proprietario di casa non ha voluto stipulare un nuovo contratto né arrivare ad alcuna mediazione e il Giudice ha stabilito la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1811 c.c. A fronte di quanto esposto e della documentazione allegata, chiedo che la mia domanda venga reinserita in graduatoria in quanto non ha mai vissuto abusivamente nella casa di famiglia in cui sono cresciuto dal 1988";*

-che il ricorso, comunque, non produceva effetto alcuno, poiché in data 22.7.2022 veniva comunicato il decreto di rigetto del ricorso, emesso in data 8/7/2022, con le motivazioni sopra riportate;

-che, pertanto, con il provvedimento emesso in data 8.7.2022 il Comune di Milano comunicava il rigetto del ricorso confermando la non idoneità della domanda di bando per mancanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017 cioè perché "...occupante senza titolo negli ultimi cinque anni di un alloggio";

-che il ricorrente non ha occupato abusivamente l'alloggio sito in Milano, Via Pezzotti, 46, avendolo invece abitato sin dalla nascita con i propri genitori che lo hanno sempre avuto in uso in modo legittimo.

-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Comune di Milano, in ordine alla denunciata e documentata situazione del sig. Oliviero, il quale non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa e, quindi, ha la necessità di essere riammesso in graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, con riassegnazione del punteggio corrispondente ISBAR.

Avverso tali atti illegittimi, il sig. Oliviero Emanuele si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività della Direzione Casa del Comune di Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

Si deduce a sostegno del ricorso:

-che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 del R.R. 4/2017;

-che il ricorrente, a seguito dello sgombero forzoso dall'alloggio di Via Pezzotti 46, non avrà più a disposizione alcuna abitazione.

#### Notifica al controinteressato.

Preliminarmente, si fa rilevare che i controinteressati, sono stati indicati dal Comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione dei sigg. OMISSIS e OMISSIS come controinteressati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 2721, è stata fatta dal comune di Milano e comunicata con pec del 27.9.2022 (doc.all.).

#### DIRITTO

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

#### Violazione di legge

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. g) del Reg. Reg. n. 4/2017, dell'art. 22 della L.R. n. 16/2016 (Requisiti soggettivi), anche in relazione al disposto di cui all'art. 633 c.p. – Lettura costituzionalmente orientata delle norme.

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione delle norme citate e, di conseguenza, dovrà essere reinserito il ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano.

L'art. 7 del Regolamento Regionale che disciplina i "Requisiti soggettivi", tra gli altri, al comma 1, lett. g) ha previsto che: *"I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti .... g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.. ..."*, mentre l'art. 22 della Legge Reg. 16/2016 sui Requisiti soggettivi, alla lettera f), ha previsto che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere tra i requisiti: *" f)*

*assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.”* Le norme in esame che prescrivono per i richiedenti l’assenza di un’occupazione abusiva di alloggi pubblici o di spazi pubblici e privati negli ultimi cinque antecedenti la data di presentazione della domanda, evidentemente sono dirette a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive delle case popolari, a cui si assiste da molti anni sul territorio milanese da parte di soggetti vari. La formulazione delle disposizioni normative deve quindi interpretarsi come misura diretta a contrastare principalmente l’occupazione illecita delle “case popolari”, laddove indica che al richiedente non deve potersi addebitare l’occupazione abusiva di alloggio per almeno cinque anni. Ma non solo. L’occupazione di un alloggio è considerata abusiva ai sensi dell’art. 633 c.p., quando *“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”*; in tal caso, peraltro, l’occupante abusivo *“è punito, a querela della persona offesa...”*.

Il sig. Oliviero come già ribadito non ha commesso alcuna violazione: non ha invaso arbitrariamente l’alloggio, né si è introdotto clandestinamente in esso, ne ha mai perpetrato l’occupazione abusiva, come contestata illegittimamente dal comune di Milano. Il ricorrente è nato nell’alloggio di Via Pezzotti 46 in cui abitavano legittimamente i genitori. Il sig. Oliviero ha spiegato al comune che i suoi genitori hanno abitato in quell’alloggio perché concesso gratuitamente dal cognato del nonno del ricorrente. Nella casa suddetta ha abitato tutta la famiglia Oliviero senza la stipulazione di alcun contratto per decenni. Solo nell’anno 2016, quando l’immobile è stato ereditato dal sig. Ettore Maria Kluzer, cugino del ricorrente, il nuovo proprietario ha inteso stipulare un contratto di comodato a favore della madre dell’odierno ricorrente, sig.ra Maria Adele Sessa. Quest’ultima, già gravemente malata all’epoca della stipulazione del comodato, è poi deceduta e nell’abitazione di Via Pezzotti 46, la casa familiare dei sigg. Oliviero-Sessa, sono rimasti il ricorrente e il padre. Evidentemente, la morte della comodataria e l’impossibilità dei parenti superstiti conviventi a succedere nel contratto di locazione, hanno privato il sig. Oliviero di un titolo valido per continuare ad abitare l’alloggio e provocato la conseguente azione giudiziaria per il rilascio, ma ciò non fa del ricorrente un occupante abusivo, nel senso indicato e voluto dalla norma della legge regionale 16/2016 e del R.R. 4/2017.

Il contratto di comodato, peraltro, era stato stipulato a tempo indeterminato, ed è quindi cessato solo a causa della morte della comodataria. Il sig. Oliviero alla morte della mamma, a causa delle limitate condizioni economiche, non ha avuto alcuna opportunità di potersi trasferire altrove e quindi, è rimasto con il padre nell’alloggio di Via Pezzotti, facendo richiesta al Comune di Milano per ottenere l’assegnazione di un alloggio ERP. Inaspettatamente, però, il comune di Milano disponeva la cancellazione della domanda qualificando il ricorrente come occupante abusivo, nonostante le circostanziate ragioni documentate che

hanno determinato l'emissione della sentenza del Tribunale di Milano di sloggio dall'immobile. E' evidente che la qualificazione giuridica fatta al Tribunale sulla condizione di occupante "*sine titulo*" del ricorrente non può determinare, in modo automatico, con l'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017, l'esclusione dalla graduatoria, tenuto conto che la norma citata prevede che il richiedente abbia il requisito di "*...assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale..*". La formulazione della norma che parla di occupazione legata a un "evento" pare riferirsi proprio a fatti specifici che richiedono un comportamento attivo e intenzionale circa la perpetrazione dell'occupazione abusiva e non a fatti, come nel caso di specie, legati alla cessazione di un legittimo e regolare contratto di detenzione, con possesso legittimo dell'immobile per il ricorrente (sin dalla nascita).

L'assenza di un titolo, venuto meno per le note ragioni esposte, per la detenzione dell'alloggio, non può e non deve tradursi, in modo automatico, in occupazione abusiva o in godimento arbitrario dell'alloggio. Il sig. Oliviero si è ritrovato occupante "*sine titulo*" solo a causa della morte della madre, ma è cosa ben diversa dall'evento (volontario e senza giustificazione) richiesto dalla norma che determina la condizione di occupazione abusiva. Le disposizioni normative devono essere applicate anche tenendo conto delle varie circostanze che hanno determinato, come nel caso di specie, un'apparenza di illegalità (occupazione abusiva), che al vaglio dei fatti che hanno creato l'apparenza stessa, la stessa poi può venir meno. La sola circostanza dell'assenza di un titolo che legittimi il godimento dell'alloggio non può portare alla configurazione *sic et simpliciter* dell'occupazione abusiva e alla cancellazione dalla graduatoria del ricorrente. La fattispecie descritta alla norma di cui all'art. 633 c.p., ad esempio, richiede altri elementi per considerare reato il godimento senza titolo di un alloggio. E' richiesta la querela del proprietario dell'immobile, che nel caso di specie non c'è, mentre l'elemento soggettivo è il dolo, nonché la volontà di voler trarre un profitto dall'occupazione arbitraria.

Da quanto sopra ciò si evince che il sig. Oliviero si è sempre comportato correttamente e in perfetta buona fede, in aperta contraddizione con quanto affermato dal comune di Milano circa la contestata occupazione abusiva ed arbitraria dell'unità immobiliare, in effetti mai perpetrata.

Infine, si vuole aggiungere che tutte le norme, come da principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, vanno interpretate secondo il principio della supremazia costituzionale, cioè le leggi si interpretano sempre in maniera costituzionalmente orientata. È chiaro che a fronte dell'esigenza (del diritto) del ricorrente ad ottenere un alloggio popolare per sé e la famiglia, non può non arretrare la presunta esigenza di tutela accordata dal comune alla proprietà privata e alle sue dinamiche di "rendimento". La formula dell'interpretazione costituzionalmente orientata di una norma di legge, elaborata dalla Corte Costituzionale

(Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 58), si basa sul rilievo che le *“incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione”* (Corte Cost. 14 novembre 2003, n. 198, richiamata da Cass. 17 luglio 2015, n. 15083). Nel caso di specie, è evidente come il principio interpretativo debba far prevalere il diritto, costituzionalmente protetto, del ricorrente di ottenere una casa. Orbene, benché la Costituzione non proclami espressamente il diritto alla casa, dottrina e giurisprudenza non dubitano che dal complesso della Carta fondamentale emergano sicure indicazioni sull’esistenza di tale diritto. Le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, seppur articolate nel merito, affermano che il diritto di avere un’abitazione è coperto dal dettato costituzionale. In molti assumono come punto di partenza l’art. 47 della Costituzione. Se non ci si limita a considerare l’art. 47 Cost. isolatamente, ma si guarda alla Costituzione nel suo complesso, allora si può affermare l’esistenza di un diritto costituzionale sociale all’abitazione.

Tale affermazione, peraltro, è oggetto ormai di unanime riconoscimento. Si vuole citare a tal proposito tra gli Autori, T. Martines, (*Il “diritto alla casa”*, in N. Lipari (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, Roma-Bari, 1974, pp. 392 ss): *“L’abitazione costituisce punto di riferimento di un complesso sistema di garanzie costituzionali, e si specifica quale componente essenziale (oltre che presupposto logico) di una serie di “valori” strettamente legati a quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone a base (assieme all’istanza partecipativa) della democrazia sostanziale”* (e specifica, poi, che tali valori sono, oltre al domicilio, la famiglia, la scuola, la salute e il lavoro), nonché, F. Modugno, (*I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 63), che afferma come: *“Il diritto all’abitazione è un diritto inviolabile anzitutto perché è deducibile da una pluralità di riferimenti costituzionali (artt. 2, 4, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 e 47) tutti rivolti a creare le condizioni minime di uno Stato sociale”*.

#### ECCESSO DI POTERE

Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti o inesatta rappresentazione dei presupposti, omissio esame della situazione – Irragionevolezza e ingiustizia manifesta- Disparità di trattamento.

La cancellazione dalla graduatoria del sig. Oliviero sembra dettata non da una logica trasparente derivante dalla necessità di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti), ma dalla burocratica e ripetitiva osservanza di schemi procedurali generali che non tengono conto del caso concreto e dell’interesse del singolo soggetto, nonché dalla ritenuta presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale



comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata cancellazione della domanda.

Il Comune di Milano, pertanto, non poteva eludere la richiesta di assegnazione adottando un provvedimento del tutto irragionevole, viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento. Si fa notare, infatti, che valutare occupante abusivo chi non dispone di un titolo valido perché scaduto o perché, come nel caso in esame, non prevista la successione nel contratto, potrebbe pure portare all'assurda conseguenza di escludere dalla graduatoria chiunque abbia ricevuto lo sfratto per cessazione del contratto e continui a permanere nell'alloggio in attesa di trovare altra sistemazione abitativa, nella situazione di occupante "*sine titulo*". Per la configurazione dell'occupazione arbitraria e abusiva serve altro, come visto. Si ribadisce che la ratio della norma di cui all'art. 7, comma 1, del reg. reg. 4/2017 va cercata nella tutela del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto per accedervi è richiesto a chiunque un accertamento dei requisiti e un atto di assegnazione (atto amministrativo). Chiunque vi acceda e/o vi permanga, pertanto, senza un atto di assegnazione è da considerarsi occupante abusivo, quasi in modo automatico. Ciò non avviene invece nei rapporti tra privati, in cui per convenienze, per radicati comportamenti, per ragioni fiscali e altro, le contrattazioni relative alla cessione in godimento di alloggi sfuggono spesso al formalismo; spesso anche perché ciò rappresenta la condizione posta dal proprietario dell'alloggio per la cessione dell'immobile a terzi. Nel caso di specie, peraltro, il rapporto di comodato gratuito instaurato da decenni è pure motivato da stretti rapporti familiari. Il comodante se solo avesse immaginato che la sentenza ottenuta per il rilascio dell'alloggio avrebbe poi causato gravi difficoltà e un impedimento ai parenti per l'ottenimento di un alloggio, non avrebbe nemmeno proceduto con l'azione giudiziaria di rilascio, l'unica peraltro a sua disposizione per ottenere la disponibilità dell'immobile (vedi lett. 23/9/2020 all.).

L'accertamento dei requisiti per l'assegnazione, deve essere sempre condotta con criteri che tengono conto anche della situazione concreta e particolare del ricorrente, aderendo ai principi di buona amministrazione a tutela degli interessi legittimi del richiedente: il comportamento del Comune ha conseguentemente prodotto il già denunciato difetto di motivazione.

La Direzione Casa, Settore Assegnazione alloggi ERP ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima il ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione dell'alloggio. È del tutto irragionevole ed ingiusto procedere alla cancellazione dell'assegnatario dalla graduatoria, omettendo di effettuare anche ulteriori atti istruttori diretti ad accertare quanto il ricorrente andava affermando.

Il provvedimento impugnato è gravemente e, manifestamente ingiusto, poiché, priva il ricorrente del diritto di godere di una dignitosa abitazione.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto ed in diritto perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del Provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi del ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione e i vizi su denunciati costituiscono il "fumus boni iuris".

Quanto al "periculum" si osserva che dall'esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull'Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio decente, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; giova qui ricordarlo che il sig. Oliviero ha già in corso la procedura di rilascio con prossimo accesso dell'ufficiale giudiziario al 18 ottobre con l'assistenza della Forza Pubblica. Il sig. Oliviero non ha alcuna abitazione e gode di un reddito limitato. Il sig. Oliviero, peraltro, non potrebbe più partecipare ai successivi bandi di assegnazione per almeno 5 anni e si ritroverebbe inesorabilmente privo della possibilità di ottenere altro alloggio, nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con conseguente definitiva prospettiva di finire a vivere per strada.

Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità, che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunge la certezza di una situazione non modificabile in altro modo, non avendo possibilità il sig. Oliviero per motivi di reddito limitato, altra prospettiva di ottenere un alloggio dignitoso.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell'interesse della ricorrente, perché

Voglia

il TAR della Lombardia

In via istruttoria

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 8.7.2022 e notificato in data 22 luglio 2022;

In via incidentale

Sospendere il Provvedimento del 8.7.2022 assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, sottoscritto dal Dirigente del Settore, ordinando il reinserimento del ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;

o in subordine, sospendere il provvedimento anzidetto dichiarando il Comune di Milano, in persona del sindaco pro-tempore, tenuto ad includere e reintegrare il ricorrente nella graduatoria definitiva; e, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;

In via definitiva, nel merito

Annullare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale; ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva e, comunque, prendere ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

*Si dichiara ai sensi della Legge 488/99, che il valore della causa è indeterminato.*

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano li, 10 ottobre 2022

Avv. Gino Pandolfi"

Il ricorso veniva notificato al Comune di Milano, ad Aler Milano e ai controinteressati e veniva poi depositato presso la cancelleria del Tar Lombardia in data 7.11.2022 insieme alla procura allegata e ai documenti indicati ed assumeva il numero di **R.G. 3000/2022** ed assegnato alla **sezione IV del TAR Lombardia – Milano**;

All'udienza Camerale tenutasi in data 29 novembre 2022, l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento veniva rigettata e, a seguito del deposito dell'istanza di prelievo veniva fissata l'udienza pubblica per la discussione del ricorso alla data del 17 maggio 2023;

A seguito dell'udienza del 17 maggio suindicata il Tar Lombardia emetteva l'Ordinanza n. 1470/2023 con cui disponeva e autorizzava la pubblicazione per Pubblici Proclami.

\*\*\* \*\*

## **L'Ordinanza Collegiale.**

A seguito dell'udienza del 17 maggio 2023 il TAR – Sezione IV - **con l'Ordinanza Collegiale n. 1470/2023, pubblicata il 13.6.23**, ha ritenuto e disposto, in particolare, quanto segue:

*“Atteso che: - con il ricorso introduttivo viene richiesto l'annullamento del provvedimento di cancellazione del sig. Emanuele Oliviero dalla graduatoria relativa all'Avviso n.3620 per l'assegnazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;*

*- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto al ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento gravato, e rivestono pertanto la veste di controinteressati nel presente giudizio;*

*- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., è stato notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati; - deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;*

*Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe stante l'elevato numero di controinteressati;*

*La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le N. 03000/2022 REG.RIC. seguenti modalità:*

*A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:*

*1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*

*2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*

*3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;*

*4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 3620;*

*5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

*6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

*B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);*

*Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel*

*termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;”.*

**Richiesta pubblicazione sul sito internet:**

**Tutto ciò premesso, il presente atto, in conformità a quanto stabilito dall’Ordinanza Collegiale 1470/2023 sopra richiamata, viene notificato, agli altri soggetti controinteressati, ai sensi dell’art. 49 c.a., PER PUBBLICI PROCLAMI.**

avvisando altresì che **LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE SEGUITO CONSULTANDO IL SITO [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.**

**Parte ricorrente, sig. OLIVIERO EMANUELE, come sopra rappresentato e difeso, al fine di integrare il contraddittorio nei CONFRONTI DEGLI ALTRI SOGGETTI INCLUSI NELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO, DI CUI ALL’AVVISO 3620 - PIANO 2021;**

**C H I E D E**


**al Comune di Milano – in persona del legale rappresentante pro tempore - di procedere alla pubblicazione sul sito web Istituzionale del Comune di Milano del presente atto di integrazione del contraddittorio, nonché copia dell’Ordinanza n. 1470/2023 sopra richiamata e di voler comunicare al difensore del ricorrente la data dell’avvenuta pubblicazione.**

Milano 13.06.2023.

Avv. Gino Pandolfi

Publicato il 13/06/2023

N. 01470/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 03000/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3000 del 2022, proposto da

Emanuele Oliviero, rappresentato e difeso dall'avvocato Gino Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vitruvio n.5;

***contro***

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura comunale, in Milano, via della Guastalla 6;

Aler Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, non costituita in giudizio

***nei confronti***

Marian Fawzy Ebead Gabr e Atika Zourkani, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 8.7.2022 adottato dal Comune di Milano, Direzione Casa,

Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017, nonché di ogni altro atto preordinato e presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Atteso che:

- con il ricorso introduttivo viene richiesto l'annullamento del provvedimento di cancellazione del sig. Emanuele Oliviero dalla graduatoria relativa all'Avviso n. 3620 per l'assegnazione di alloggi destinati a Servizi Abitativi Pubblici;

- i soggetti che erano originariamente collocati in posizione subordinata rispetto al ricorrente nella suddetta graduatoria, in quanto pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso, risultano titolari di un interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del provvedimento gravato, e rivestono pertanto la veste di controinteressati nel presente giudizio;

- il ricorso, in ossequio all'art. 41 comma 2 c.p.a., è stato notificato regolarmente a due dei suddetti controinteressati;

- deve dunque ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti controinteressati, come sopra individuati, ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. per autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe stante l'elevato numero di controinteressati;

La notificazione per pubblici proclami del ricorso in epigrafe dovrà avvenire con le

seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Milano dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi del provvedimento impugnato e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella graduatoria dell'Avviso n. 3620;
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) il Comune di Milano è tenuto, sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. A);

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ordina l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica del 9 novembre 2023 per il prosieguo.



Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Silvia Cattaneo**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



## AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Per la Regione Lombardia - Milano

### RICORSO

In favore del sig. **OLIVIERO EMANUELE**, C.F. LVRMNL88L01I557W, residente in Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Gino Pandolfi C.F.PNDGNC64E09F907N, di Milano presso il cui studio in Via Vitruvio, 5 dichiara di eleggere domicilio, nominato difensore in forza di decreto n. 146 del 14.9.2022 dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita presso il Tribunale costituita ai sensi dell'art. 1 comma 1308 della L. 27 dicembre 2006, N. 296, che pure sottoscrive la procura speciale in calce al presente atto. *(Si dichiara che le comunicazioni ex art.136 cpc e le notifiche ulteriori ex art.170-176-183 cpc possono avvenire a mezzo fax al n.0278625987 ovvero a mezzo mail ai seguenti indirizzi gino.pandolfi@gmail.com gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it).*

### Contro

**Comune di Milano, Direzione Casa Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto**, in persona del Sindaco pro-tempore,

**e nei confronti di**

**ALER Milano, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale**, in persona del Presidente pro tempore,

**GABR MARIAN FAWZY EBEAD**, residente in Milano, 20148, Via Morgantini, n. 26, punteggio Isbar 20,628;

**ZOURKANI ATIKA**, residente in Milano, 20139, Via Bessarione, n. 42, punteggio Isbar 20,614.

### **Per l'annullamento, previa domanda incidentale di sospensione**

Del provvedimento assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, con cui è stato rigettato il

ricorso e disposta la cancellazione del ricorrente dalla graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, ai sensi del Regolamento Regionale 4/2017; deliberazione effettuata con provvedimento del 8.7.2022 e notificato al ricorrente a mani in data 22.7.2022, nonché di ogni altro atto alla stessa preordinata e presupposta.

**Premesso in fatto**

-che il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del Comune di Milano, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 Regolamento Regionale n. 4 /2017;

-che la domanda veniva presentata il 25.5.2021, e registrata al seguente Id Pratica 3052536;

-che con provvedimento emesso in data 1.6.2022 (doc.all.) il Comune di Milano informava il sig. Oliviero che in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda aveva conseguito un punteggio ISBAR (indicatore del bisogno abitativo) pari a 20,632;

-che nel medesimo provvedimento però il comune precisava che: “a conclusione dell'attività di verifica svolta ai sensi dell'art. 15 del R.R. N. 4/2017 e s.m.i,è stato accertato, dalla documentazione prodotta, nonché da quella già agli atti di questa amministrazione, che Lei risulta essere occupante senza titolo di un alloggio sito in a Milano in Via Pezzotti , n. 46, originariamente concesso in comodato d'uso gratuito a sua madre, sig.ra Sessa Maria Adele, e per il quale è stato condannato all'immediato rilascio a seguito della risoluzione del contratto con la stessa. Pertanto, ai sensi dell'Accordo operativo con Aler Milano, approvato con Determinazione dirigenziale n. 240 del 20/1/2021 e sottoscritto in data 21/10/2021, la sua domanda è cancellata dalle vigenti

graduatorie definitive del Comune di Milano e di ALER Milano per mancanza del requisito di accesso ai SAP di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017 e s.m.i.”;

-che in data 20.6.2022 il ricorrente proponeva ricorso (doc.all.) avverso il provvedimento di cancellazione, contro la decisione del comune di Milano del 1° giugno 2022 adducendo la seguente motivazione: *“Io vivo nell'alloggio di Via Pezzotti 46 da quando sono nato, cioè nel 1988. È possibile verificare con facilità quanto da me dichiarato controllando il mio storico di residenza, che allego. Per me era la nostra casa, la casa di famiglia in cui sono cresciuto. La casa era di proprietà del cognato di mio nonno, che l'aveva lasciata gratuitamente a mio nonno e alle sue figlie. A seguito del decesso di mio nonno e dalla fuoriuscita dal nucleo familiare di mia zia, nella casa erano rimasti a vivere mia mamma e mio padre. Nel 1988 sono poi quindi nato io. L'accordo dell'utilizzo della casa è durato a voce fino al 2016, quando l'erede dell'immobile, Ettore Maria Kluzer, ha deciso di sottoscrivere un contratto di comodato. Mia mamma aveva un'amministratrice di sostegno, in quanto era già gravemente malata, che non ha pensato a tutelare gli interessi del resto della famiglia. Quando mia mamma è deceduta, dove potevo andare? Io lavoravo con contratti stagionali, a scadenza, come avrei potuto trovare subito una nuova casa da affittare? La sentenza stabilisce che io in base alla normativa vigente non ho diritto a subentrare in maniera automatica, come avverrebbe in un contratto di locazione, e per questo il giudice ha dato ragione al proprietario dell'immobile e ha disposto l'esecuzione di rilascio forzata. Anche in uno sfratto per morosità il giudice scioglie il contratto e concede il rilascio forzoso, riconoscendo che l'inquilino non ha più diritto a occupare l'alloggio. Io non ha mai occupato l'alloggio in cui vivo in maniera abusiva ed illegittima. Era la casa che era stata legittimamente messa a disposizione a mia madre dalla famiglia sua d'origine. La normativa art. 7 comma 1, lett. G del R.R. 4/2017 non si riferisce a casistiche come la mia, bensì a persone che occupano abusivamente l'unità abitativa,*

*senza entrare in possesso dell'immobile in maniera legittima. Io invece sono entrato in questa casa nel 1988. Ho vissuto legittimamente fino alla risoluzione del contratto di comodato a seguito del decesso di mia mamma. Questa procedura è pertanto del tutto assimilabile allo sfratto per morosità. La norma parla infatti di “nuclei familiari che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ecc.”. Io rientro a pieno titolo in questa casistica in quanto ho vissuto legittimamente e con titolo nell'alloggio di Via Pezzotti 46 fino a quando mia mamma è deceduta, il proprietario di casa non ha voluto stipulare un nuovo contratto né arrivare ad alcuna mediazione e il Giudice ha stabilito la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1811 c.c. A fronte di quanto esposto e della documentazione allegata, chiedo che la mia domanda venga reinserita in graduatoria in quanto non ha mai vissuto abusivamente nella casa di famiglia in cui sono cresciuto dal 1988”;*

-che il ricorso, comunque, non produceva effetto alcuno, poiché in data 22.7.2022 veniva comunicato il decreto di rigetto del ricorso, emesso in data 8/7/2022, con le motivazioni sopra riportate;

-che, pertanto, con il provvedimento emesso in data 8.7.2022 il Comune di Milano comunicava il rigetto del ricorso confermando la non idoneità della domanda di bando per mancanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017 cioè perché “...occupante senza titolo negli ultimi cinque anni di un alloggio”;

-che il ricorrente non ha occupato abusivamente l'alloggio sito in Milano, Via Pezzotti, 46, avendolo invece abitato sin dalla nascita con i propri genitori che lo hanno sempre avuto in uso in modo legittimo.

-che nessuna seria valutazione veniva effettuata dal Comune di Milano, in ordine alla denunciata e documentata situazione del sig. Oliviero, il quale non ha a disposizione alcuna soluzione abitativa e, quindi, ha la necessità di essere riammesso in graduatoria per

l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano, con riassegnazione del punteggio corrispondente ISBAR.

Avverso tali atti illegittimi, il sig. Oliviero Emanuele si rivolge a codesto Tribunale per l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti posti in essere in violazione del Regolamento Regionale 4/2017, in correlazione con il Regolamento che disciplina l'attività della Direzione Casa del Comune di Milano, nonché dei principi che disciplinano l'esercizio della discrezionalità – vincolata della Pubblica Amministrazione.

**Si deduce a sostegno del ricorso:**

- che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 7 del R.R. 4/2017;
- che il ricorrente, a seguito dello sgombero forzoso dall'alloggio di Via Pezzotti 46, non avrà più a disposizione alcuna abitazione.

**Notifica al controinteressato.**

Preliminarmente, si fa rilevare che i controinteressati, sono stati indicata dal Comune di Milano. La graduatoria relativa all'Avviso n. 3620 – Piano 2021 non consente di individuare il controinteressato eventualmente scavalcato in caso di esito favorevole del ricorso e di reinserimento nella graduatoria del ricorrente. Nella graduatoria pubblica i richiedenti sono indicati con un numero di Id e non per nome, cognome e indirizzo. L'individuazione dei sigg. GABR MARIAN FAWZY EBEAD e ZOURKANI ATIKA come controinteressati, in relazione al meccanismo di assegnazione dell'alloggio prevista dall'Avviso 2721, è stata fatta dal comune di Milano e comunicata con pec del 27.9.2022 (doc.all.).

**DIRITTO**

Il sottoscritto procuratore, nella qualità ut supra, impugna il provvedimento di cui in epigrafe perché illegittimo per i seguenti motivi

**Violazione di legge**

1)Violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. g) del Reg. Reg. n. 4/2017, dell'art. 22 della L.R. n. 16/2016 (Requisiti soggettivi), anche in relazione al disposto di cui all'art. 633 c.p. – Lettura costituzionalmente orientata delle norme.

Il provvedimento di rigetto impugnato dovrà essere annullato in quanto emesso in violazione delle norme citate e, di conseguenza, dovrà essere reinserito il ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano.

L'art. 7 del Regolamento Regionale che disciplina i “Requisiti soggettivi”, tra gli altri, al comma 1, lett. g) ha previsto che: *“I beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere i seguenti requisiti .... g) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.. ...”*, mentre l'art. 22 della Legge Reg. 16/2016 sui Requisiti soggettivi, alla lettera f), ha previsto che i beneficiari dei servizi abitativi pubblici devono avere tra i requisiti: *“ f) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.”* Le norme in esame che prescrivono per i richiedenti l'assenza di un'occupazione abusiva di alloggi pubblici o di spazi pubblici e privati negli ultimi cinque antecedenti la data di presentazione della domanda, evidentemente sono dirette a contrastare il fenomeno delle occupazioni abusive delle case popolari, a cui si assiste da molti anni sul territorio milanese da parte di soggetti vari. La formulazione delle disposizioni normative deve quindi interpretarsi come misura diretta a contrastare principalmente l'occupazione illecita delle “case popolari”, laddove indica che al richiedente non deve potersi addebitare l'occupazione abusiva di alloggio per almeno cinque anni. Ma non solo. L'occupazione di un alloggio è considerata abusiva ai sensi dell'art. 633 c.p., quando *“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,*

*pubblici o privati , al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto”*; in tal caso, peraltro, l’occupante abusivo *“è punito, a querela della persona offesa...”*.

Il sig. Oliviero come già ribadito non ha commesso alcuna violazione: non ha invaso arbitrariamente l’alloggio, né si è introdotto clandestinamente in esso, ne ha mai perpetrato l’occupazione abusiva, come contestata illegittimamente dal comune di Milano. Il ricorrente è **nato** nell’alloggio di Via Pezzotti 46 in cui abitavano legittimamente i genitori. Il sig. Oliviero ha spiegato al comune che i suoi genitori hanno abitato in quell’alloggio perché concesso gratuitamente dal cognato del nonno del ricorrente. Nella casa suddetta ha abitato tutta la famiglia Oliviero senza la stipulazione di alcun contratto per decenni. Solo nell’anno 2016, quando l’immobile è stato ereditato dal sig. Ettore Maria Kluzer, cugino del ricorrente, il nuovo proprietario ha inteso stipulare un contratto di comodato a favore della madre dell’odierno ricorrente, sig.ra Maria Adele Sessa. Quest’ultima, già gravemente malata all’epoca della stipulazione del comodato, è poi deceduta e nell’abitazione di Via Pezzotti 46, la casa familiare dei sigg. Oliviero-Sessa, sono rimasti il ricorrente e il padre. Evidentemente, la morte della comodataria e l’impossibilità dei parenti superstiti conviventi a succedere nel contratto di locazione, hanno privato il sig. Oliviero di un titolo valido per continuare ad abitare l’alloggio e provocato la conseguente azione giudiziaria per il rilascio, ma ciò non fa del ricorrente un occupante abusivo, nel senso indicato e voluto dalla norma della legge regionale 16/2016 e del R.R. 4/2017.

Il contratto di comodato, peraltro, era stato stipulato a tempo indeterminato, ed è quindi cessato solo a causa della morte della comodataria. Il sig. Oliviero alla morte della mamma, a causa delle limitate condizioni economiche, non ha avuto alcuna opportunità di potersi trasferire altrove e quindi, è rimasto con il padre nell’alloggio di Via Pezzotti, facendo richiesta al Comune di Milano per ottenere l’assegnazione di un alloggio ERP. Inaspettatamente, però, il comune di Milano disponeva la cancellazione della domanda



qualificando il ricorrente come occupante abusivo, nonostante le circostanziate ragioni documentate che hanno determinato l'emissione della sentenza del Tribunale di Milano di sloggio dall'immobile. E' evidente che la qualificazione giuridica fatta al Tribunale sulla condizione di occupante "*sine titulo*" del ricorrente non può determinare, in modo automatico, con l'applicazione dell'art. 7, comma 1, lett. g) del R.R. 4/2017, l'esclusione dalla graduatoria, tenuto conto che la norma citata prevede che il richiedente abbia il requisito di "...*assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale..*". La formulazione della norma che parla di occupazione legata a un "evento" pare riferirsi proprio a fatti specifici che richiedono un comportamento attivo e intenzionale circa la perpetrazione dell'occupazione abusiva e non a fatti, come nel caso di specie, legati alla cessazione di un legittimo e regolare contratto di detenzione, con possesso legittimo dell'immobile per il ricorrente (sin dalla nascita).

L'assenza di un titolo, venuto meno per le note ragioni esposte, per la detenzione dell'alloggio, non può e non deve tradursi, in modo automatico, in occupazione abusiva o in godimento arbitrario dell'alloggio. Il sig. Oliviero si è ritrovato occupante "*sine titulo*" solo a causa della morte della madre, ma è cosa ben diversa dall'evento (volontario e senza giustificazione) richiesto dalla norma che determina la condizione di occupazione abusiva. Le disposizioni normative devono essere applicate anche tenendo conto delle varie circostanze che hanno determinato, come nel caso di specie, un'apparenza di illegalità (occupazione abusiva), che al vaglio dei fatti che hanno creato l'apparenza stessa, la stessa poi può venir meno. La sola circostanza dell'assenza di un titolo che legittimi il godimento dell'alloggio non può portare alla configurazione *sic et simpliciter* dell'occupazione abusiva e alla cancellazione dalla graduatoria del ricorrente. La fattispecie descritta alla norma di cui all'art. 633 c.p., ad esempio, richiede altri elementi per considerare reato il godimento senza titolo di un alloggio. E' richiesta la querela del

proprietario dell'immobile, che nel caso di specie non c'è, mentre l'elemento soggettivo è il dolo, nonché la volontà di voler trarre un profitto dall'occupazione arbitraria.

Da quanto sopra ciò si evince che il sig. Oliviero si è sempre comportato correttamente e in perfetta buona fede, in aperta contraddizione con quanto affermato dal comune di Milano circa la contestata occupazione abusiva ed arbitraria dell'unità immobiliare, in effetti mai perpetrata.

Infine, si vuole aggiungere che tutte le norme, come da principio più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, vanno interpretate secondo il principio della supremazia costituzionale, cioè le leggi si interpretano sempre in maniera costituzionalmente orientata.

È chiaro che a fronte dell'esigenza (del diritto) del ricorrente ad ottenere un alloggio popolare per sé e la famiglia, non può non arretrare la presunta esigenza di tutela accordata dal comune alla proprietà privata e alle sue dinamiche di "rendimento". La formula dell'interpretazione costituzionalmente orientata di una norma di legge, elaborata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 22 febbraio 2017, n. 58), si basa sul rilievo che le *"incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione"* (Corte Cost. 14 novembre 2003, n. 198, richiamata da Cass. 17 luglio 2015, n. 15083). Nel caso di specie, è evidente come il principio interpretativo debba far prevalere il diritto, costituzionalmente protetto, del ricorrente di ottenere una casa. Orbene, benché la Costituzione non proclami espressamente il diritto alla casa, dottrina e giurisprudenza non dubitano che dal complesso della Carta fondamentale emergano sicure indicazioni sull'esistenza di tale diritto. Le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e della dottrina, seppur articolate nel merito, affermano che il diritto di avere un'abitazione è coperto dal dettato costituzionale. In molti assumono come

punto di partenza l'art. 47 della Costituzione. Se non ci si limita a considerare l'art. 47 Cost. isolatamente, ma si guarda alla Costituzione nel suo complesso, allora si può affermare l'esistenza di un diritto costituzionale sociale all'abitazione.

Tale affermazione, peraltro, è oggetto ormai di unanime riconoscimento. Si vuole citare a tal proposito tra gli Autori, T. Martines, (*Il "diritto alla casa"*, in N. Lipari (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, Roma-Bari, 1974, pp. 392 ss): *"L'abitazione costituisce punto di riferimento di un complesso sistema di garanzie costituzionali, e si specifica quale componente essenziale (oltre che presupposto logico) di una serie di "valori" strettamente legati a quel pieno sviluppo della persona umana che la Costituzione pone a base (assieme all'istanza partecipativa) della democrazia sostanziale"* (e specifica, poi, che tali valori sono, oltre al domicilio, la famiglia, la scuola, la salute e il lavoro), nonché, F. Modugno, (*I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, Torino, 1995, p. 63), che afferma come: *"Il diritto all'abitazione è un diritto inviolabile anzitutto perché è deducibile da una pluralità di riferimenti costituzionali (artt. 2, 4, 13, 14, 16, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 42 e 47) tutti rivolti a creare le condizioni minime di uno Stato sociale"*.

### **ECCESSO DI POTERE**

Difetto di motivazione. Travisamento dei fatti o inesatta rappresentazione dei presupposti, omissio esame della situazione – Irragionevolezza e ingiustizia manifesta- Disparità di trattamento.

La cancellazione dalla graduatoria del sig. Oliviero sembra dettata non da una logica trasparente derivante dalla necessità di accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai Regolamenti (da cui derivano le legittime aspettative dei richiedenti), ma dalla burocratica e ripetitiva osservanza di schemi procedurali generali che non tengono conto del caso concreto e dell'interesse del singolo soggetto, nonché dalla ritenuta

presunzione di poter operare in applicazione di valutazioni del tutto discrezionali; tale comportamento ha prodotto anche un difetto di motivazione. Non potrà così ritenersi sufficiente e congrua la motivazione adottata dal Comune di Milano come riferita a giustificazione della dichiarata cancellazione della domanda.

Il Comune di Milano, pertanto, non poteva eludere la richiesta di assegnazione adottando un provvedimento del tutto irragionevole, viziato da eccesso di potere per disparità di trattamento. Si fa notare, infatti, che valutare occupante abusivo chi non dispone di un titolo valido perché scaduto o perché, come nel caso in esame, non prevista la successione nel contratto, potrebbe pure portare all'assurda conseguenza di escludere dalla graduatoria chiunque abbia ricevuto lo sfratto per cessazione del contratto e continui a permanere nell'alloggio in attesa di trovare altra sistemazione abitativa, nella situazione di occupante "*sine titulo*". Per la configurazione dell'occupazione arbitraria e abusiva serve altro, come visto. Si ribadisce che la ratio della norma di cui all'art. 7, comma 1, del reg. reg. 4/2017 va cercata nella tutela del patrimonio immobiliare pubblico, in quanto per accedervi è richiesto a chiunque un accertamento dei requisiti e un atto di assegnazione (atto amministrativo). Chiunque vi acceda e/o vi permanga, pertanto, senza un atto di assegnazione è da considerarsi occupante abusivo, quasi in modo automatico. Ciò non avviene invece nei rapporti tra privati, in cui per convenienze, per radicati comportamenti, per ragioni fiscali e altro, le contrattazioni relative alla cessione in godimento di alloggi sfuggono spesso al formalismo; spesso anche perché ciò rappresenta la condizione posta dal proprietario dell'alloggio per la cessione dell'immobile a terzi.

Nel caso di specie, peraltro, il rapporto di comodato gratuito instaurato da decenni è pure motivato da stretti rapporti familiari. Il comodante se solo avesse immaginato che la sentenza ottenuta per il rilascio dell'alloggio avrebbe poi causato gravi difficoltà e un impedimento ai parenti per l'ottenimento di un alloggio, non avrebbe nemmeno proceduto

con l'azione giudiziaria di rilascio, l'unica peraltro a sua disposizione per ottenere la disponibilità dell'immobile (vedi lett. 23/9/2020 all.).

L'accertamento dei requisiti per l'assegnazione, deve essere sempre condotta con criteri che tengono conto anche della situazione concreta e particolare del ricorrente, aderendo ai principi di buona amministrazione a tutela degli interessi legittimi del richiedente: il comportamento del Comune ha conseguentemente prodotto il già denunciato difetto di motivazione.

La Direzione Casa, Settore Assegnazione alloggi ERP ha il compito istituzionale di accertare l'effettiva situazione di fatto che legittima il ricorrente a vedersi riconosciuta l'assegnazione dell'alloggio. È del tutto irragionevole ed ingiusto procedere alla cancellazione dell'assegnatario dalla graduatoria, omettendo di effettuare anche ulteriori atti istruttori diretti ad accertare quanto il ricorrente andava affermando.

Il provvedimento impugnato è gravemente e, manifestamente ingiusto, poiché, priva il ricorrente del diritto di godere di una dignitosa abitazione.

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Ricorrono giusti e fondati motivi in fatto ed in diritto perché possa essere accolta, con ordinanza resa in Camera di Consiglio, la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del Provvedimento impugnato. Va aggiunto, però, che gli effetti della pura e semplice sospensione del provvedimento, non sono sufficienti a tutelare gli interessi del ricorrente. Pertanto, in via cautelare e, ai sensi dell'art. 55 del cod. proc. amm., che prevede la possibilità per il ricorrente che rischi un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, si rende necessaria l'emanazione di misure cautelari che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

La manifesta violazione di legge, la carenza di motivazione e i vizi su denunciati costituiscono il “**fumus boni iuris**”.

Quanto al “**periculum**” si osserva che dall’esecuzione del provvedimento può derivare un danno grave ed irreparabile alla ricorrente che, inserita nelle fasce deboli della popolazione che proprio le leggi sull’Edilizia residenziale Pubblica vorrebbero e dovrebbero tutelare, avrebbe di fronte a sé la prospettiva della mancanza di qualunque possibilità di reperimento di un alloggio decente, anche e soprattutto in considerazione del mercato delle locazioni; giova qui ricordarlo che il sig. Oliviero ha già in corso la procedura di rilascio con prossimo acceso dell’ufficiale giudiziario al 18 ottobre con l’assistenza della Forza Pubblica. Il sig. Oliviero non ha alcuna abitazione e gode di un reddito limitato. Il sig. Oliviero, peraltro, non potrebbe più partecipare ai successivi bandi di assegnazione per almeno 5 anni e si ritroverebbe inesorabilmente privo della possibilità di ottenere altro alloggio, nell’ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, con conseguente definitiva prospettiva di finire a vivere per strada.

Il disagio conseguente, è evidente, non potrà essere in nessun modo riparato, irreparabile essendo, per sua natura, il danno derivante da condizioni di vita al di sotto dei criteri minimi di decoro e vivibilità, che la civiltà attuale considera insopprimibili ed inviolabili. A ciò si aggiunge la certezza di una situazione non modificabile in altro modo, non avendo possibilità il sig. Oliviero per motivi di reddito limitato, altra prospettiva di ottenere un alloggio dignitoso.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e dedotto, il sottoscritto difensore, conclude nell’interesse della ricorrente, perchè

**Voglia**

**il TAR della Lombardia**

**In via istruttoria**

Disporre l'acquisizione degli atti del procedimento, in particolare quello conclusosi con il provvedimento del 8.7.2022 e notificato in data 22 luglio 2022;

**In via incidentale**

**Sospendere il Provvedimento del 8.7.2022 assunto dal Comune di Milano, Direzione Casa, Area Assegnazione Alloggi E.R.P, Ufficio Contenzioso e Attività di Supporto, sottoscritto dal Dirigente del Settore, ordinando il reinserimento del ricorrente nella graduatoria per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici di proprietà del comune di Milano;**

**o in subordine, sospendere il provvedimento anzidetto dichiarando il Comune di Milano, in persona del sindaco pro-tempore, tenuto ad includere e reintegrare il ricorrente nella graduatoria definitiva; e, comunque, prendendo ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti della richiesta sospensione;**

**In via definitiva, nel merito**

**Annulare il provvedimento impugnato perché illegittimo, nonché ogni atto preordinato connesso e consequenziale; ordinare l'inserimento della ricorrente nella graduatoria definitiva e, comunque, prendere ogni provvedimento si riveli più opportuno ad assicurare gli effetti dell'annullamento del provvedimento impugnato.**

Condannare l'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di causa.

*Si dichiara ai sensi della Legge 488/99, che il valore della causa è indeterminato.*

Si produce nota con i documenti di cui in narrativa.

Milano li, 10 ottobre 2022

Avv. Gino Pandolfi

## RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. GINO NICOLA PANDOLFI (C.F. PNDGNC64E09F907N) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., in qualità di difensore di Oliviero Emanuele, nel cui interesse si procede alla presente notificazione, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c.

### NOTIFICO

Quanto segue: Atto di integrazione del contraddittorio a Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) all'indirizzo di posta elettronica attigiudiziari@pec.comune.milano.it estratto da altro, Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) all'indirizzo di posta elettronica protocollo@postacert.comune.milano.it estratto da altro, Comune di Milano (C.F./P.IVA 01199250158) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, Sabrina Maria Licciardo, Annalisa Pelucchi e Mariarosaria Autieri all'indirizzo di posta elettronica avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it estratto da altro

### DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti TAR Lombardia di Milano sezione 4<sup>a</sup> e recante n. R.G. 3000/2022

### ATTESTO

che la copia informatica [Atto di integrazione del contraddittorio Oliviero.pdf] allegata è conforme all'originale telematico [atto di integrazione del contraddittorio] estratto dal fascicolo informatico RG 3000/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;  
che la copia informatica [Ordinanza firmata.pdf] allegata è conforme all'originale telematico [ordinanza TAR] estratto dal fascicolo informatico RG 3000/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano;  
che la copia informatica [Oliviero TAR GP SAP OCC. SENZA TITOLO\_signed.pdf] allegata è conforme all'originale telematico [ricorso integrale] estratto dal fascicolo informatico RG



3000/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

Avv. GINO NICOLA PANDOLFI

---

**Da:** Per conto di: gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it <posta-certificata@sicurezzapostale.it>  
**Inviato:** venerdì 16 giugno 2023 10:06  
**A:** attigiudiziari@pec.comune.milano.it; protocollo@postacert.comune.milano.it; avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it  
**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994  
**Allegati:** daticert.xml; postacert.eml (778 KB)  
**Firmato da:** posta-certificata@sicurezzapostale.it

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/06/2023 alle ore 10:06:25 (+0200) il messaggio "Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" è stato inviato da "gino.pandolfi@milano.pecavvocati.it" indirizzato a:

- avvocaturacomunale@milano.pecavvocati.it
- attigiudiziari@pec.comune.milano.it
- protocollo@postacert.comune.milano.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec2115.20230616100625.28657.07.1.210@sicurezzapostale.it